

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 102

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore PALERMO)

approvata nella seduta del 25 novembre 2015

SULLA

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E
AL COMITATO DELLE REGIONI «LEGIFERARE MEGLIO PER OTTE-
NERE RISULTATI MIGLIORI – AGENDA DELL'UE» (COM(2015) 215)
(ATTO COMUNITARIO n. 65)**

E SULLA

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
E AL CONSIGLIO «PROPOSTA DI ACCORDO INTERISTITUZIONALE
«LEGIFERARE MEGLIO» (COM(2015) 216) (ATTO COMUNITARIO n. 66)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

—————
Comunicato alla Presidenza il 27 novembre 2015
—————

La Commissione,

esaminate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, le comunicazioni della Commissione europea sulla cosiddetta *Better regulation*, COM(2015) 215 e COM(2015) 216,

ritenuto come i tre principi fondamentali delle buone pratiche di regolazione dovrebbero essere utilizzati strategicamente, garantendo il coinvolgimento della società civile e degli *stakeholder* sin dalle prime fasi del processo di regolamentazione, assicurando che l'ampiezza delle valutazioni di impatto sia proporzionata a quanto atteso dalla regolamentazione e valutando in modo più sistematico che le disposizioni normative raggiungano effettivamente i loro obiettivi con lo svolgimento di una valutazione *ex post* che non può prescindere dalle situazioni presenti nei singoli Stati membri;

rilevato che le proposte della Commissione europea «Legiferare meglio» incidono profondamente sull'equilibrio dei poteri all'interno dell'architettura istituzionale europea con riflessi importanti sulla sua forma di governo e che i parlamenti nazionali sono chiamati a contribuire al buon funzionamento dell'Unione europea direttamente ai sensi dell'articolo 12 del Trattato sull'Unione europea e indirettamente ai sensi dell'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea;

rilevato altresì che un eccesso di monitoraggio normativo e l'utilizzo di organismi di valutazione indipendente rischierebbero di sovrapporsi, senza una compiuta legittimazione democratica, alle valutazioni e alle soluzioni espresse dalla politica nelle sedi proprie del processo decisionale europeo e che le valutazioni espresse in sede tecnica non dovrebbero in alcun modo pregiudicare la decisione finale del legislatore;

considerato che, ai sensi dell'articolo 1 del Trattato sull'Unione europea, serve compiere uno sforzo per avvicinare i cittadini e i loro organi rappresentativi alle dinamiche del processo decisionale europeo attraverso una maggiore trasparenza dei suoi complessi passaggi e attraverso strumenti che possano renderne comprensibile e controllabile ogni fase, anche con riferimento al ruolo svolto da ciascun attore del processo;

sottolineato che è la stessa Commissione europea a chiarire che *Better regulation* non significa deregolamentazione, né tantomeno significa venire a compromessi su principi basilari quali la tutela sociale e ambientale, i diritti fondamentali, inclusa la salute;

ricordato che l'azione dell'Unione europea si deve fondare sui valori delineati nell'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea e gli obiettivi perseguiti devono essere quelli descritti nell'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea, tra cui lo sviluppo sostenibile dell'Europa, un'economia sociale di mercato fortemente competitiva e la lotta contro le discriminazioni, la piena occupazione e il progresso sociale, un elevato livello di tu-

tela e di miglioramento della qualità dell'ambiente, la promozione della giustizia e della protezione sociali;

tenuto comunque conto del potenziale ancora inespresso del Trattato di Lisbona e dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ormai parte del blocco costituzionale dell'Unione europea;

acquisiti utili elementi informativi con le audizioni svolte nella fase istruttoria;

ritenuto di trasmettere alle Istituzioni europee e al Governo i seguenti commenti e osservazioni sugli atti in titolo e richiamato al riguardo il preambolo del Protocollo n. 1 allegato ai Trattati, in cui si incoraggia una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali alle attività dell'Unione europea e un potenziamento della loro capacità di esprimere i loro pareri su progetti di atti legislativi dell'Unione europea sotto il profilo del rispetto del principio di sussidiarietà e sotto il profilo del merito (dialogo politico);

sottolineato che il necessario miglioramento dei meccanismi di formazione della decisione europea, perseguito attraverso il pacchetto della *Better regulation*, avrebbe potuto essere assicurato anche da una più estesa interpretazione dei Trattati vigenti e basarsi sulla piena valorizzazione del necessario equilibrio tra la dimensione politica e quella tecnica nell'assunzione delle decisioni che incidono sul funzionamento dell'Unione europea, da coniugare con il convinto supporto degli organi della rappresentanza politica costituiti dal Parlamento europeo e dai parlamenti nazionali, interlocutori istituzionali esperti e detentori di un rapporto diretto con i cittadini europei e nazionali,

si esprime in senso favorevole,

a) con le seguenti osservazioni:

1) il pacchetto sulla *Better regulation* offre importanti spunti per un confronto costruttivo con la Commissione europea e le altre istituzioni, in particolare con riferimento al ruolo dei parlamenti nazionali, che attraverso il prisma dei principi di sussidiarietà e proporzionalità possono senz'altro fornire il proprio contributo nel corso dell'esame degli atti normativi dell'Unione e, con il loro intervento, possono assicurare una migliore qualità della legislazione europea.

In tal senso, la verifica del rispetto di tali principi è inestricabilmente connessa con le regole della *Better regulation*, sia nella loro dimensione *ex ante* sia nella loro dimensione retrospettiva ed *ex post*.

La verifica riguarda sia il principio di sussidiarietà, che impone di valutare la necessità e il valore aggiunto della regolazione europea rispetto all'azione degli Stati membri, sia il principio di proporzionalità, che impone di considerare che la legislazione europea sia ispirata al minor onere possibile, come ricordato dall'ultimo periodo dell'articolo 5 del Protocollo n. 2, secondo cui «I progetti di atti legislativi tengono conto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull'Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori

economici e sui cittadini siano il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire».

In quest'ottica, i parlamenti nazionali, e quindi il Senato, hanno un ruolo istituzionale specificamente vocato all'approfondimento delle questioni connesse con la *Better regulation*, da veicolare attraverso il potere di adottare pareri motivati e pareri, loro conferito dal Trattato di Lisbona e dalla procedura del dialogo politico, divenuta oramai, anche in base all'interpretazione del preambolo del Protocollo n. 1, una vera e propria «convenzione costituzionale europea». Si osserva pertanto la necessità di garantire il costante coinvolgimento dei parlamenti nazionali, in particolare secondo quanto esposto ai punti successivi;

2) la verifica dei principi della *Better regulation* da parte dei parlamenti nazionali potrà avvenire soprattutto attraverso la valutazione di impatto che accompagna le proposte legislative della Commissione europea, attraverso cui verificare la congruità del *quantum* di azione europea richiesta nelle singole fattispecie da regolare.

I requisiti procedurali che derivano dal programma di *Better regulation*, ivi incluso il controllo di sussidiarietà, non restringono tuttavia il perimetro di azione del legislatore sino a giungere ad una integrale sostituzione di giudizio. Essi mirano solo a fornire una base razionale per adottare scelte politiche. L'attività di bilanciamento tra diversi valori e scelte – di esclusiva pertinenza del legislatore – è arricchita dal materiale a disposizione, non invece minacciata.

L'importanza delle valutazioni di impatto *ex ante* trova conferma all'interno della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che regola la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ove, in previsione di un esercizio accurato e informato da parte delle Camere del controllo di sussidiarietà, è stato previsto per il Governo l'obbligo di trasmissione di una relazione sui progetti di atti legislativi europei con cui si forniscono alle Camere gli elementi per «una valutazione complessiva del progetto», anche in riferimento ai principi di sussidiarietà e proporzionalità (articolo 6, comma 4, lettere *a*) e *b*)), e si fornisce inoltre «l'impatto del progetto, dal punto di vista sia finanziario, sia degli effetti sull'ordinamento nazionale, sulle competenze regionali e delle autonomie locali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese».

In tal modo, da un lato con le valutazioni espresse in sede governativa – relativamente alle quali si auspica un ulteriore sforzo di omogeneizzazione e funzionalizzazione – e dall'altro con le valutazioni espresse dalle due Camere, è possibile per le Istituzioni italiane apprezzare i contenuti della valutazione di impatto elaborata dalla Commissione europea e, se del caso, confutarne le conclusioni, anche in riferimento a singoli ambiti di disciplina o a singole zone del territorio europeo o nazionale;

3) il sindacato dei parlamenti nazionali sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, per quanto esso sia sovente inteso in via interpretativa in un'accezione prettamente politica, mantiene quindi un suo nucleo procedurale che non potrà che essere apprezzato – così

aprendo gli spazi di intervento con gli strumenti della *Better regulation* – oltre che sul rispetto dei requisiti procedurali previsti dal Trattato, anche su una accurata e completa ricostruzione dei fatti pertinenti rilevanti, su un errore manifesto di apprezzamento degli stessi e su un eventuale eccesso di potere legislativo.

In tal senso, le rare pronunce della Corte di giustizia volte a censurare un atto legislativo per violazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità confermano la natura prettamente politica degli stessi – che si associano all'esercizio di un ampio potere discrezionale da parte del legislatore dell'Unione europea – ma ritengono in ogni caso che tali principi siano sindacabili in sede giurisdizionale.

La valutazione di impatto potrà, peraltro, aiutare i parlamenti nazionali nella fase *ex ante* e la Corte di giustizia nella fase *ex post* a verificare il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte del legislatore europeo. Ciò anche in considerazione del rispetto dell'obbligo di motivazione degli atti giuridici richiesto dall'articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La motivazione deve essere adeguata alla natura dell'atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'*iter* logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il suo controllo;

4) una caratterizzazione in termini di maggiore efficacia delle valutazioni di impatto potrà essere assicurata dall'inserimento nel materiale a disposizione delle posizioni dei «territori» dell'Unione europea, siano essi statali o sub-statali. Nei negoziati in corso sul pacchetto della *Better regulation* si è parlato invero dei «test territoriali» nelle valutazioni di impatto, alle quali dovrebbe annettersi la massima importanza e che si invita a rafforzare;

5) per quanto concerne le proposte della Commissione volte a registrare in via permanente le reazioni dei portatori di interessi e dei cittadini al processo decisionale europeo, esse appaiono molto onerose e forse non sempre utili per l'individuazione di *input* partecipativi chiari e precisi, che costituiscano un reale supporto al processo decisionale. Si possono menzionare al riguardo il processo di valutazione permanente da parte dei cittadini attraverso il sito *Lighten the load – Have your say* o la previsione secondo cui i contributi che i portatori di interessi e i cittadini potranno inviare entro otto settimane successive alla presentazione di una proposta legislativa della Commissione andranno comunque sottoposti ai co-legislatori.

Il rischio infatti è quello di garantire maggiore visibilità e maggiore efficacia nell'*iter* decisionale alle realtà associative strutturate e ai singoli, e poco invece alle istituzioni rappresentative.

Per permettere quindi all'Unione europea di essere più vicina ai cittadini con la finalità di meglio calibrare le proprie risposte «politiche», la consultazione andrebbe meglio focalizzata verso le istituzioni maggior-

mente rappresentative di un ruolo chiave di garanzia del rapporto democratico con i cittadini e le formazioni sociali, quali sono invece il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali, nell’ottica di un equilibrio necessariamente ancora in corso di definizione tra i diversi soggetti chiamati a contribuire alla presa di decisioni con modalità che valorizzino maggiormente pluralismo e partecipazione, secondo gli intendimenti delle stesse proposte del pacchetto *Better regulation*;

6) in ogni caso, in riferimento alla libertà di partecipazione alle consultazioni pubbliche, andrebbe richiesto di comunicare alla Commissione europea le eventuali posizioni di interesse o di conflitto di interesse che i partecipanti alla consultazione hanno nella materia trattata. Mentre invero gli interlocutori istituzionali hanno quale missione prioritaria il perseguimento dell’interesse dell’istituzione da essi rappresentata, di marca pubblicistica e generalista, i portatori di interessi privati – per definizione – rappresentano interessi particolari e di settore, spesso economicamente rilevanti.

Va quindi salvaguardata la funzione istituzionale della Commissione europea, che, per esplicita disposizione dei Trattati (articolo 17, del TUE), «promuove l’interesse generale dell’Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine. [...] esercita le sue responsabilità in piena indipendenza»;

7) anche le valutazioni *ex post* si pongono quale metodo di azione al fine di raggiungere gli obiettivi della *Better regulation*. Con esse è possibile misurare l’efficacia di un’azione attraverso la quantificazione degli effetti prodotti mediante indicatori di prestazione e un apprezzamento della congruità degli obiettivi prefissati rispetto ai risultati raggiunti. Nel concetto di valutazione *ex post* dovrebbe anche rientrare l’accertamento di che cosa non ha funzionato allorché gli obiettivi non sono stati raggiunti e una valutazione comparativa delle situazioni in cui gli obiettivi sono stati raggiunti e di quelle in cui invece si è fallito. Andrebbero considerati anche la valutazione degli effetti di una legge e l’accertamento delle ragioni dell’eventuale mancato conseguimento degli obiettivi della stessa.

In tale prospettiva, va sottolineato il ruolo degli Stati membri e dei parlamenti nazionali nel tempestivo e corretto recepimento della normativa dell’Unione europea. La trasposizione della normativa europea si pone invero come elemento fondamentale di ogni valutazione *ex post*, anche al fine di raccogliere elementi valutativi di natura sia qualitativa che quantitativa, nonché di usufruire, in una logica «di rete», degli studi e degli approfondimenti svolti dai diversi organismi – specie parlamentari – degli Stati membri;

8) in riferimento alla questione della trasparenza del processo decisionale, si evidenzia come andrebbero rafforzati i meccanismi di informazione sull’esito dei triloghi informali tra le istituzioni responsabili del procedimento legislativo, divenuti ormai il vero cuore dell’attività legisla-

tiva europea. La maggiore trasparenza sull'esito dei triloghi contribuirà a rafforzare il controllo democratico sulle ragioni che hanno costituito il fondamento di un atto legislativo;

9) per quanto concerne la composizione del *Regulatory Scrutiny Board*, essa dovrebbe essere bilanciata e tenere in considerazione tutte le varie competenze e sensibilità esistenti sui punti trattati, rivedendo pertanto, laddove opportuno, i criteri di selezione dei membri dell'organo;

10) in riferimento ai meccanismi di riduzione del carico regolatorio verso cittadini e imprese, anche attraverso la revisione della legislazione in vigore al fine di verificare la persistente attualità della stessa, si richiama la dichiarazione n. 18 allegata ai Trattati, che iscrive nel migliore rispetto da parte delle istituzioni dell'Unione europea dei principi di sussidiarietà e proporzionalità anche l'abrogazione di un atto legislativo. Ove, quindi, si verificano le condizioni per procedere in tal senso, soprattutto a seguito di una verifica di efficacia di un atto normativo o di regolazione dal quale risulti la sua inattualità rispetto agli obiettivi da perseguire, si potrà procedere senz'altro all'abrogazione dello stesso.

Le piccole e medie imprese, che sono la struttura portante dell'economia europea e di cui è ricco il tessuto produttivo italiano, dovranno essere le prime beneficiarie di un alleggerimento normativo tale da permettere loro di essere maggiormente competitive sui mercati europei e globalizzati;

11) in riferimento alla questione relativa al *gold-plating*, si rappresenta che l'ordinamento italiano già prevede, con l'articolo 32, comma 1, lettera c), della citata legge n. 234 del 2012, il divieto di introdurre o di mantenere negli atti di recepimento di direttive europee livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalle direttive stesse.

Tale previsione è contenuta nei principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea e pertanto è presidiata, in sede di recepimento, dall'operare dell'articolo 76 della Costituzione, che impone quale requisito di legittimità costituzionale il rispetto dei principi e criteri di delega da parte dei decreti delegati. Pertanto, qualora i decreti legislativi di attuazione delle direttive europee violassero il divieto di *gold-plating*, come codificato nella legge n. 234 del 2012, potrebbero essere dichiarati incostituzionali per violazione della delega legislativa.

La stessa disposizione, tuttavia, consente, in casi eccezionali debitamente valutati nell'analisi d'impatto della regolamentazione, di superare il livello minimo di regolazione europea. In questi casi, il *gold-plating* è giustificato e può quindi essere applicato alla legislazione di recepimento. Il divieto di introduzione di oneri amministrativi supplementari non preclude infatti la definizione di *standard* più elevati nell'ambito dell'esercizio della competenza «rimasta» nazionale, previo rispetto delle disposizioni procedurali previste dall'Unione europea (come ad esempio in

tema di mercato unico, in base all'articolo 114 del Trattato sul funzionamento, o ambiente);

b) e con le seguenti condizioni:

1) con particolare riferimento all'utilizzo di valutazioni di impatto *in itinere*, appare suscettibile di una riconsiderazione la previsione, contenuta nella proposta di Accordo interistituzionale, secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero porre in essere – autonomamente, con l'aiuto della Commissione europea o attraverso un *panel* indipendente – una valutazione d'impatto su ogni emendamento sostanziale proposto durante l'*iter* legislativo.

Tale procedura priverebbe il legislatore dell'Unione europea – sia esso il Parlamento europeo sia esso il Consiglio – del margine negoziale per arrivare ai compromessi, necessariamente di natura politica, che si renderebbero necessari. Peraltro, nella ipotesi – in questa sede non condivisa – che una valutazione di impatto *in itinere* su emendamenti sostanziali fosse possibile e che essa fosse critica sulla soluzione normativa ritenuta idonea e adeguata dal legislatore europeo, ciò non dovrebbe impedire allo stesso legislatore europeo di approvare comunque l'emendamento sostanziale contestato. La più completa valutazione *ex post* del funzionamento e dell'impatto della disposizione così approvata potrà evidentemente indurre il legislatore europeo a riconsiderare la scelta in un momento successivo, sulla base di valutazioni più approfondite e basate su dati misurabili.

Inoltre, anche l'assoggettamento di ogni emendamento sostanziale alla valutazione di un *panel* indipendente sembra suscettibile di una riconsiderazione. La razionalizzazione del processo decisionale europeo non può privare le dinamiche istituzionali della loro componente eminentemente politica che è l'unica veramente riconoscibile dai cittadini come capace di creare identificazione e consenso, nonché come migliore antidoto alle spinte euroscettiche. In altri termini, l'istituzione di un organismo esterno come il *panel* indipendente rischierebbe di creare ulteriori livelli burocratici quando invece lo scopo dell'Accordo istituzionale è quello di semplificare e accelerare il processo legislativo. Si potrebbe per esempio pensare di circoscrivere le tipologie di atti per i quali la valutazione *ex ante* del *panel* è necessaria, o di prevedere una gradazione dell'intervento a seconda della materia, ferma restando la facoltà per il decisore politico di assumere – magari con obbligo di motivazione – una posizione diversa da quella suggerita dal *panel* indipendente.

Infine, l'estensione della valutazione di impatto a ogni proposta emendativa rilevante rischia di provocare un allungamento dei tempi del processo legislativo, finendo per marginalizzare l'azione dei parlamenti nazionali che, come quello italiano, tendono a pronunciarsi nelle primissime fasi del processo stesso.

Ragionando altrimenti da quanto prospettato con la presente condizione, si corre il rischio di alterare l'equilibrio istituzionale che sorregge l'impalcatura dell'Unione europea, con indebolimento del ruolo politico dei co-legislatori. In tale prospettiva, andrebbe piuttosto valorizzato il

ruolo di raccordo svolto dai parlamenti nazionali attraverso il dialogo politico, anche riconoscendogli un ruolo nelle valutazioni di impatto *ex ante* e *ex post*, oggi non ancora riconosciuto;

2) per quanto concerne i parlamenti nazionali, si osserva che nell'Accordo interistituzionale andrebbe ricordata la «convenzione costituzionale» sul dialogo politico tra parlamenti nazionali e Istituzioni europee formatasi negli ultimi anni, con particolare riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e basata sulle Conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2006, nonché sul preambolo del Protocollo n. 1 allegato ai Trattati.

Soprattutto il punto 15 dell'Accordo interistituzionale appare meritevole di una riconsiderazione in quanto parrebbe equiparare i parlamenti nazionali, che sono istituzioni rappresentative, alle «parti interessate». Con l'ulteriore aporia dovuta al fatto che le «parti interessate» potrebbero presentare osservazioni relativamente a tutto il contenuto dell'atto considerato, mentre i parlamenti nazionali dovrebbero limitare il loro intervento alla mera verifica, di carattere oppositivo, del rispetto del principio sussidiarietà.

La menzione espressa del dialogo politico con i parlamenti nazionali – che con la sua logica cooperativa e costruttiva ha contribuito ad innestare nel procedimento legislativo dell'Unione europea gli *input* provenienti dagli Stati membri – rappresenterebbe un miglioramento sostanziale della partecipazione dei parlamenti nazionali al dialogo legislativo. In tal modo, sarebbe valorizzato ancor di più il ruolo di collegamento con i cittadini svolto dai parlamenti nazionali sulle questioni europee negli ultimi dieci anni, grazie anche al fondamentale ruolo svolto dalla Commissione europea.

Tale processo ha fatto crescere la consapevolezza delle classi dirigenti nazionali sulla rilevanza dei processi europei e sulla interdipendenza del processo legislativo europeo con quelli nazionali; ha inoltre permesso lo sviluppo delle competenze necessarie per esercitare migliori forme di controllo dei parlamenti nazionali rispetto ai loro Governi come legislatori in sede di Consiglio nelle sue diverse formazioni.

Di tale patrimonio e del forte potenziale che esso rappresenta per l'Unione europea, gli atti e strumenti del pacchetto sulla *Better regulation* non offrono una visione chiara, dando così l'impressione di un'occasione perduta, anche a fronte delle forti pressioni che i parlamenti nazionali stanno svolgendo nell'ambito della Conferenza degli organi specializzati in affari comunitari (COSAC) per un ulteriore rafforzamento di un costruttivo dialogo politico con le Istituzioni europee, come l'esempio della *green card* evidentemente rappresenta. Sarebbe quindi auspicabile una riconsiderazione su questo punto, quanto meno non penalizzando il ruolo dei parlamenti nazionali rispetto a quello di altri soggetti che opportunamente si includono nel processo decisionale. Al fine di consentire un più ampio dialogo nei e con i parlamenti nazionali si potrebbe inoltre considerare l'opportunità di consentire l'attivazione dei parlamenti anche su

istanza di minoranze qualificate, in modo da garantire spazi di effettiva partecipazione a gruppi minoritari non altrimenti rappresentati nel Consiglio e nelle maggiori famiglie politiche presenti nel Parlamento europeo;

3) il tema degli atti delegati ha visto più volte la Commissione politiche dell'Unione europea del Senato contestare alle Istituzioni europee l'ampio utilizzo dello strumento, sia relativamente all'estensione della delega di potere alla Commissione europea per periodi di tempo indeterminati, sia relativamente ai casi rientranti nella delega, talvolta ritenuti concernere «elementi essenziali» dell'atto legislativo. È del tutto evidente infatti che la sostituzione della procedura legislativa con la procedura degli atti delegati, ancorché limitata a determinati aspetti, impedisce *pro futuro* ai parlamenti nazionali di avere tempestiva conoscenza delle modificazioni di un atto legislativo, che invece nella sua versione di base hanno potuto esaminare in base al Protocollo n. 2.

In questa sede, si richiede pertanto di voler valutare l'opportunità, mediante gli appropriati meccanismi, di trasmettere ufficialmente i progetti di atti delegati, oltre che al Parlamento europeo e al Consiglio, anche ai parlamenti nazionali. In tal modo, il controllo che gli stessi effettuano sull'operato dei rispettivi Governi in seno al Consiglio potrà esercitarsi anche in riferimento ai diritti previsti dall'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Peraltro, l'assenza dei parlamenti nazionali tra i destinatari istituzionali dei progetti di atti delegati si pone distonicamente rispetto all'apertura dimostrata nei riguardi dei portatori di interessi e dei cittadini, che avranno un periodo di quattro settimane per fornire i propri contributi, in parallelo alla consultazione degli esperti degli Stati membri;

4) conclusivamente, nelle attività riguardanti la *Better regulation* va garantita la scrupolosa osservanza di tutti gli obiettivi delineati dall'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea, senza che possa essere effettuata una graduazione nell'importanza degli stessi e senza che quindi la competitività dell'Unione europea sullo scenario globale e gli aspetti economici vadano a detrimento degli alti *standard* sociali e ambientali raggiunti nei Paesi europei rispetto alle altre realtà del mondo globalizzato.

